

DISCARICA CONTROLLATA DI TIPO B DI PECCIA – COMUNE LAVIZZARA

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

art. 1

Denominazione della discarica

Nella zona artigianale-industriale della frazione di Peccia Paese viene gestita dal Comune di Lavizzara una discarica pubblica di tipo B come da Ordinanza sui rifiuti (OPSR).

art. 2

Principio di gestione

La discarica è organizzata secondo le direttive e le indicazioni fornite dagli enti competenti e conformemente alla domanda di costruzione con le relative condizioni vincolanti.

art. 3

Nome e scopo del gestore

¹La discarica è gestita dal Comune di Lavizzara per tramite del Municipio che ne cura l'esercizio, il controllo, l'amministrazione e la sistemazione secondo le norme del presente regolamento e in conformità delle norme e delle direttive in materia, nonché alle condizioni incluse nella licenza cantonale no. 98'355.

²Il Comune si impegna a riciclare il più possibile i materiali consegnati alla discarica in modo da sfruttare al massimo il volume disponibile. A tale scopo i suoi incaricati danno indicazioni sul modo e sull'ubicazione dello scarico dei diversi materiali.

³Gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni relative al deposito del materiale impartite dagli incaricati.

art. 4

Tipologia dei materiali di deposito

¹Nella discarica sono ammessi esclusivamente rifiuti ai sensi dell'allegato 5 numero 2.1 e 2.3 dell'OPSR.

²Sono esclusi dal deposito in discarica i seguenti materiali:

- Resti di cantiere, quali prodotti chimici o vernici
- Rifiuti riciclabili
- Rifiuti speciali ai sensi dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS)
- Rifiuti urbani
- Fuliggine
- Fanghi di depurazione
- Rifiuti putrescibili
- Rifiuti ingombranti
- Sabbia e terra inquinati da idrocarburi
- Rifiuti che possono reagire a contatto con acqua e aria

art. 5

Competenza del giudizio sulla qualità del materiale

Il personale addetto all'accettazione decide circa l'idoneità e/o la tollerabilità del materiale presentato al deposito. In caso di controversia la decisione spetta al Municipio.

art. 6

Provenienza dei materiali di deposito

Alla discarica possono far capo solo i cittadini, le imprese e le ditte che eseguono lavori di scavo o di demolizione nel comprensorio del Comune di Lavizzara. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio.

art. 7

Modalità di apertura al pubblico della discarica

¹Il deposito di materiale da parte di privati e imprese è possibile nei giorni feriali, escluso il sabato, previo accordo con l'incaricato comunale.

²Gli orari di apertura della discarica sono stabiliti dal Municipio.

Art. 8

Tariffe, classificazione e tasse

¹Il deposito del materiale, misurato sciolto sull'autocarro, è assoggettato alle seguenti tasse di deposito valide per tutti i materiali inerti conformi all'OPSR:

- Materiale di scavo 1.57 Fr/ql (tasse comprese)
- Materiale di demolizione 2.16 Fr/ql (tasse comprese)
- Altro materiale 3.04 Fr/ql (tasse comprese)

²Tutti i rifiuti depositati devono essere contabilizzati in tonnellate nette tramite pesatura presso la discarica. Fino alla messa in funzione della pesa o in caso di un suo malfunzionamento i rifiuti vengono contabilizzati in volume sciolto misurato su autocarro (densità 1,7 t/m³).

³Il modo di pagamento è stabilito dal Municipio.

art. 9

Responsabilità del depositante

¹Gli utenti della discarica si assumono ogni responsabilità e relativi obblighi di risarcimento per eventuali danni causati dal trasporto come pure dalla consegna di materiale non conforme al presente regolamento

²Il Municipio è autorizzato a negare il deposito di materiale e l'accesso alla discarica in caso di violazione da parte dell'utente delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

art. 10**Sistema di videosorveglianza**

Il Municipio è autorizzato ad installare un sistema di videosorveglianza all'entrata della discarica per controllare la zona di accesso. Le videocamere potranno essere aumentate o spostate a seconda delle necessità.

art. 11**Sorveglianza e provvedimenti disciplinari**

¹Gli organi comunali di sorveglianza vigilano affinché il presente regolamento sia rispettato.

²Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000. 00 (art. 105 LOC).

³Resta impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni e riservata la denuncia alle Autorità giudiziarie competenti.

art. 12**Disposizioni finali e abrogative**

¹Il presente Regolamento sostituisce ed annulla ogni norma vigente che sia in contraddizione con le attuali disposizioni, in particolare l'art. 31, cpv2, del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 26 novembre 2004 e l'Ordinanza sulle discariche pubbliche situate sul territorio del Comune di Lavizzara del 23 giugno 2004.

²Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le leggi federali e cantonali in materia.

Art. 13**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte degli enti locali.

Lavizzara, 23 febbraio 2017

Approvato dal Consiglio comunale in data GG.MM.AAAA, ratificato dalla Sezione enti locali in data GG.MM.AAAA